C O M U N E D I I S N E L L O

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con delibera di C.C. n. 122 del 04.08.1986 C.P.C. dec. n.n. 58587/39964 del 02.09.1986

Modifiche:

- Art. 10 Modificato con delibera di C.C. n. 166 del 28.07.1987;

- Art. 16 Abrogato con delibera di C.C. n. 65 del 28.03. 1987;

- Art .2 Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 18.03.1988;

- Art. 15 Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 18.03.1988;

- Art. 11 Modificato con delibere di C.C. n. 65 del 28.03.1987 e n. 6 del 19.04.2008;

- Art.1 Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 19.04.2008;

- Art. 8 Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 29.04.2016

- Art. 24 Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 20.05.2016

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

ART.1
(Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 19.04.2008)

Il Comune di Isnello, nei limiti delle risorse idriche disponibili ed in base alle effettive capacità di distribuzione di cui è in dotazione "per caduta" e "per sollevamento tramite idonei impianti", fornisce a tutti i cittadini che ne facciano richiesta a servizio di immobili conformi alla normativa urbanistica vigente, l'acqua affluente dalla sorgente favara e dalle altre sorgenti ricadenti nel territorio del Comune di Isnello e per cui il Comune ha titolo ad approvvigionarsi, con le modalità ed i criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2
(Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 18.03.1988)

L' abbonamento per la fornitura dell'acqua sarà fatto a contatore.
A ciascun abbonato il comune si obbliga a fornire l'acqua a flusso continuo, durante l'arco delle 24 ore, salvo interruzioni e sospensioni nell'erogazione, determinate da forza maggiore, da fatto o colpa dell'utente o da terzi, o dai bisogni di espurgo o di riparazione o da momentanea alterazione della pressione dovuta ad apertura di bocche di incendio o di idranti da parte degli agenti municipali, o da riduzione della portata della sorgente che alimenta l'acquedotto.

Alle utenze degli edifici rurali per i quali la fornitura viene concessa per usi abitativo e per gli altri usi a servizio dell'agricoltura ad eccezione della irrigazione il cui uso resta espressamente vietato, in caso di riduzione della portata della sorgente e/o difficoltà nel soddisfacimento del fabbisogno idrico del centro abitato, il comune può anche erogare l'acqua a flusso o sospendere del tutto la fornitura fino al ristabilimento della situazione nel centro abitato.

Il comune non assume responsabilità alcuna ed all'utente non compete indennizzo di sorta, quando, per ragioni di forza maggiore o impreviste, viene interrotta la distribuzione o diminuita la pressione dell'acqua potabile.

ART. 3

I contatori da usarsi dagli utenti saranno forniti e istallati a cura dell'Amministrazione comunale.

In caso di difettoso funzionamento il Comune provvederà alla loro sostituzione.

ART. 4

L' utente è tenuto a vigilare sulla funzionalità dell' impianto e dei relativi congegni e accessori e si obbliga di avvertire subito l'Ufficio tecnico comunale di qualsiasi guasto che impedisca il regolare funzionamento delle diramazioni, dei congegni e degli apparecchi, sotto pena di risarcimento dei danni che, in difetto, ne potessero derivare al Comune o ai terzi.

ART. 5

E' compito del Comune controllare la perfetta efficienza delle tubazioni, degli impianti e degli apparecchi, fermi restando gli obblighi degli utenti di cui all' art. 4.

Il rifiuto da parte degli utenti di far controllare gli apparecchi di conta, la rubinetteria o la tubolatura, sia interna che esterna, comporta la sospensione della fornitura dell'acqua, salvo l' applicazione delle disposizioni penali nei casi di sottrazione dolose dell'acqua, di diramazioni abusive o guasti fraudolenti di qualunque natura, procurati in malafede agli apparecchi misuratori.

ART. 6

L'acqua fornita ad una casa, stabilimento,Istituto o Convivenza deve essere esclusivamente consumata nella medesima e per lo scopo che viene dichiarato nel contratto.

E' assolutamente vietato al concessionario, tranne casi di comprovata esigenza e per periodi limitati, di farsi concedente dell' acqua ad altri anche a titolo gratuito, di utilizzare l'acqua in locali diversi da quelli a cui si riferisce la concessione, di fare dell'acqua un uso diverso da quello dichiarato nel contratto.

Nel caso di infrazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti o di alterazione ai suggelli degli apparecchi misuratori, di guasti arrecati alla conduttura, ai congegni ed agli apparecchi, allo scopo di sottrarre dell' acqua, il Comune può provvedere a togliere all'utente l' uso dell' acqua, di pretendere, a pagamento dell'acqua abusivamente consumata, un importo pari a dieci volte il consumo rilevato l'anno precedente,nonché il risarcimento, a norma del diritto comune, dei danni causati e, infine, di esercitare,secondo i casi, a norma di legge, l'azione penale.

ART. 7

La lettura del contatore e la contabilità del consumo, salvo disposizione da forza maggiore, saranno eseguite annualmente a cura del Comune.

Se circostanze speciali ricorranno, la lettura e la contabilità possono essere eseguite anche più volte l'anno, senza che l'utente possa opporvisi.

ART. 8

(Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 29.04.2016)

A chiusura di esercizio per ciascuna utenza verrà rilevato il consumo e quantificato l'importo da pagare.

L' abbonato riceverà all'indirizzo indicato nel contratto la bolletta dove è specificato il consumo e l' importo dovuto.

L' utente si obbliga a pagare la somma dovuta per il consumo, nonché la quota stabilita per la manutenzione della presa e per il canone di nolo del contatore, nella rata o nelle rate che verranno fissate di anno in anno all' atto della formazione del ruolo.

I pagamenti dovranno seguire immancabilmente alle debite scadenze fissate nel ruolo.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza fissata per il pagamento della rata dovuta, il Comune avrà il diritto di revocare la concessione e di sospendere la fornitura dell'acqua, fermo restando, altresì, in suo potere, di esercitare contro lo stesso utente tutti gli altri diritti ed azioni per il recupero, nei termini di legge, delle somme maturate.

In caso di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento del consumo dell'acqua rilevato alla data di interruzione del servizio, nonché delle quote fisse previste.

In caso di guasto al contatore, non segnalato dall' utente né rilevato dagli Uffici competenti del Comune, l'utente è tenuto a pagare un consumo forfettario annuo, pari a quello dell'anno precedente maggiorato del 20%.

"All'inizio di ogni esercizio finanziario, il Comune invia una nota ai contribuenti morosi per i tributi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con invito a provvedere entro e non oltre giorni 30 rappresentando nella stessa che, in mancanza, si procederà come nel seguito:

1. interruzione nella erogazione dell' acqua di uso potabile per le morosità riguardanti IMU, TARI, TASI, TARES, TARSU, ICI, Acqua e riferite ad esercizi commerciali e immobili o abitazioni che si configurano non come prime case. L'eventuale ripristino avverrà solo a seguito di richiesta come nuovo allaccio, con i relativi costi aggiuntivi così come previsto dal regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile vigente e solo dopo avere ottemperato al pagamento dell'intera somma debitoria riferita a tasse e tributi dovuti. Rimangono le ulteriori azioni, come per legge, che il Comune porrà in essere per il recupero delle somme dovute.

2. per le morosità riguardanti le prime case si procederà alla riduzione dell'erogazione dell'acqua limitandola al massimo di litri 50/giorno per residente (minimo vitale garantito). L'eventuale ripristino della normale erogazione avverrà solo a seguito di richiesta come da nuovo allaccio, con i relativi costi aggiuntivi così come previsto dal regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile vigente e solo dopo avere ottemperato al pagamento dell'intera somma debitoria riferita ai tributi dovuti. Rimangono le ulteriori azioni, come per legge, che il Comune porrà in essere per il recupero delle somme dovute.

3. subordinare la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici o forniture di prestazioni d'opera o servizi ai soggetti in regola con i pagamenti dei tributi.

   Le suddette procedure possono essere attivate in qualunque fase della riscossione, ovvero per i tributi ancora da accertare, quelli già accertati e quelli per i quali è in corso la riscossione coattiva."

ART. 9

Ove l'abbonato avesse rilievi ed osservazioni in contrario da apporre, potrà, entro otto giorni dal ricevimento della bolletta, farne reclamo motivato, che sarà risolto dalla

Giunta, sulla base di deduzioni scritte da parte degli Uffici competenti. Il reclamo non sospende l' obbligo del versamento della dovuta somma dovuta.

Dopo la decisione sul reclamo ed in caso di accoglimento di esso, all' utente verrà fatto rimborso della somma che eventualmente sarà considerata in più rispetto al dovuto.

Solo in caso di notifica di somme particolarmente onerose, che superano di 5 (Cinque) volte gli importi mediamente pagati ogni anno dall'utente, su richiesta dell'interessato, il Sindaco può sospendere l' obbligo del versamento fino all' esame del ricorso da parte della Giunta.

ART. 10
(Modificato con delibera di C.C. n. 166 del 28/07/1987)

La tariffa del consumo dell'acqua potabile del Comune di Isnello, in base alla tipologia dell'utenza, viene stabilita come segue:

- A) UTENZE PER USO DOMESTICO:
per consumi annui fino a 360 mc. quota fissa £. 20.000;
per consumi annui da 360 a 480 mc. £. 70 a mc;
per consumi annui eccedenti i 480 mc.
per la parte eccedente i 480 £.100 al mc;
Per ciascuna utenza, inoltre è dovuta da parte dell' abbonato una somma annua fissa di £. 20.000 di cui £.10.000 per manutenzione presa e £.10.000 canone nolo contatore;

- **B) UTENZE PER COMUNITA'- OSPEDALI - CONVITTI - ISTITUTI:**
per consumi annui fino a 360 mc. quota fissa di £ . 20.000;
per consumi annui da 360 a 720 mc. £. 70 a mc.
per consumi annui superiori a 720 mc.
per la parte eccedente i 720 mc. £. 100 a mc.
Per ciascuna utenza, inoltre è dovuta da parte dell' abbonato una somma annua fissa di £. 20.000 di cui £.10.000 per manutenzione presa e £.10.000 a titolo canone nolo contatore;

- C) UTENZE PER BAR - RISTORANTI - ALBERGHI - PENSIONI:
per consumi annui fino a 360 mc. quota fissa £. 20.000;
per consumi annui da 360 a 480 mc. £. 70 a mc;
per consumi annui eccedenti i 480 £. 100 a mc.
Per ciascuna utenza è dovuta da parte dell' abbonato una somma fissa annua di £.20.000 di cui £. 10.000 per manutenzione presa e £.10.000 a titolo canone nolo contatore;
- D) UTENZE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANI:
per consumi annui fino a 360 mc. quota fissa £. 20.000;
per consumi annui da 360 a 480 mc. £.70 a mc;
per consumi annui eccedenti i 480 mc. £. 100 a mc.
Per ciascuna utenza, inoltre è dovuta da parte dell' abbonato una somma fissa annua di £.20.000 di cui £.10.000 per manutenzione presa e £.10.000 a titolo canone nolo contatore;

- E) UTENZE PER USO DOMESTICO RICADENTI IN ZONE RURALI :

per consumi annui fino a 360 mc. quota fissa £. 20.000;
per consumi annui superiori a 360 mc.
per la parte eccedente i 360 mc. £.2.000 a mc.

Per ciascuna utenza, inoltre, è dovuta da parte dell'abbonato una somma annua di £.20.000 di cui £.10.000 per manutenzione presa e £.10.000 a titolo canone nolo contatore.-

Lettera "F" a seguito modifica con delibera di C.C. n° 40 del 30.08.1996

- F) Per le utenze condominiali di cui al 5 comma dell' art. 12 di cui infra la quota fissa sarà moltiplicata per il numero delle unità immobiliari, mentre per l' applicazione delle tariffe, le singole fasce di consumo annuo saranno moltiplicate per il numero delle unità effettivamente abitate.
La presente disposizione si applica soltanto per gli usi abitativi.

ART. 11
(Modificato con Delibere di C.C. n. 65 del 28.3.1987 e n. 6 del 19.04.2008)

L' utente che chiede la fornitura dell'acqua, deve produrre al Comune apposita istanza.

Nella richiesta l' utente deve precisare:

a) Il cognome, nome e data di nascita;
b) la via e il numero civico dove è ubicato l' immobile da servire;
c) la tipologia dell' utenza;
d) a che titolo risulta occupato l' immobile cui si riferisce la fornitura (di proprietà - affitto - usufrutto - ospitalità gratuita, ecc....);
e) che si impegna a stipulare il contratto e a versare le somme previste entro 20 (venti) giorni dalla richiesta medesima;
f) che si obbliga a disdettare il contratto in caso di non utilizzazione diretta della fornitura.

Unitamente all' istanza, se trattasi di utenza già esistente ricadente in zona urbana, l'utente deve produrre ricevuta attestante l' avvenuto versamento a favore del Comune della somma di **€. 21,19** (diconsi €.ventuno /19) per spese fisse di allacciamento.
Se trattasi di nuova utenza, sempre ricadente in zona urbana, che comporta opere di appresamento deve essere versata la somma di **€. 211,89** per spese di appresamento.

Se trattasi di nuova utenza ricadente in zona rurale il richiedente dovrà, produrre, unitamente all'istanza, ricevuta attestante l' avvenuto versamento a favore del comune della somma di **€. 317,84** (diconsi euro trecentodiciasette/84) per spese fisse di allacciamento.
Inoltre il richiedente, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di accettazione dell' istanza, deve produrre ricevuta del versamento di una somma variabile in base alla

distanza: tale importo scaturirà dal prodotto del valore di **€. 211,89** per ogni cento metri, o frazione di cento metri, di distanza intercorrente tra il punto di consegna e la condotta principale esistente alla data dell'approvazione dell' originario regolamento per la distribuzione dell' acqua potabile in zona rurale.
A tal fine detta distanza sarà misurata nel percorso più breve ed in proiezione orizzontale, indipendentemente dall' effettivo percorso o punto di allaccio che resteranno di esclusiva competenza dell' organo tecnico del comune così come le modalità di esecuzione in genere degli appresamenti.
Per condotta principale non deve comunque intendersi altra eventuale opera di appresamento realizzata in precedenza con il contributo dei relativi utenti.
Non si procederà alla attivazione della fornitura e alla stipula del contratto fino a quando il richiedente non avrà versato tutte le somme dovute.

Se trattasi di utenze servite dalla sorgente Faggio sotto il Ponte il richiedente dovrà produrre, unitamente all' istanza, ricevuta attestante l' avvenuto pagamento a favore del Comune della quota fissa di €. 2.000/00 (diconsi euro duemila/00) considerato che trattasi di allacci ricadenti in zona di villegiatura molto distanti dal centro abitato.

Il Comune i Isnello non procederà alla fornitura di acqua potabile ai cittadini che abbiano in pendenza situazioni debitorie, tributarie e di qualsiasi altra natura, nei confronti del Comune di Isnello.

ART. 12

Le opere di appresamento sono eseguite a cura del Comune.

Il personale tecnico del Comune destinerà il punto di presa dell' acqua da fornirsi ai privati e curerà che esso sia in luogo che non arrechi guasti all' edilizia e alle strade e che, ciò premesso, la tubolatura attraversi, possibilmente, la via più breve dal punto di presa fino alla sua destinazione.

L' appresamento comprende la messa in opera della condotta dalla tubazione pubblica al contatore.

Il contatore dovrà essere istallato in maniera tale che lo sportello di chiusura sia collocato in luogo esterno all' immobile ed in modo da evitare la facile apertura da parte di persone estranee.

Comma 5 inserito a seguito modifica con delibera di C.C. n. 40 del 30.08.1996
Nell' ipotesi di immobili che abbiano almeno 4 unità immobiliari destinate ad uso abitativo potrà essere stipulato un contratto di fornitura a richiesta del condominio secondo quanto stabilito dalla lettera F.del precedente art. 10.

ART. 13

L' utente che chiede l' appresamento durante il corso dell' anno, si obbliga, oltre al pagamento dell' importo dovuto per il consumo che sarà rilevato alla chiusura di esercizio di quell' anno, al pagamento per intero delle quote fisse annue previste dal presente Regolamento.

ART. 14

La conduttura con i relativi accessori e congegni della presa sulla tubolazione pubblica più vicina, sino al punto di consegna dell' acqua, una volta realizzata, diventerà di esclusiva proprietà del Comune, che provvederà alla manutenzione ed alle riparazioni, in conformità alle esigenze tecniche dei luoghi, in modo da assicurare il regolare funzionamento, con l' obbligo da parte dell' utente di pagare la quota fissa annua di £.2.500 per manutenzione della presa, come previsto all' art.10.

ART. 15
(Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 18.03.1988)

Nel caso in cui l' opera di presa della condotta principale presupponga l'attraversamento di proprietà privata o fondo dell' utente che richieda l' allacciamento, lo stesso si obbliga a:

a) costituire a titolo assolutamente gratuito, a carico della sua proprietà o del suo fondo ed in favore del comune, la servitù dell' acquedotto per tutte le condotte di acqua che saranno collocate sulla condotta di presa. Tale servitù verrà imposta dal comune nel modo meno gravoso per la proprietà o per il fondo servante, compatibilmente con le esigenze tecniche di impianto ed esercizio di conduttura;

b) consentire che il comune possa eseguire ulteriori attacchi alla rete costituita ed installare altri tubi in derivazione ed in continuazione a quello collocato, senza che possa richiedere indennità di sorta e senza potersi opporre alla esecuzione dei lavori che il comune vorrà disporre;

c) mettere a disposizione del comune,quando occorra una sufficiente zona di protezione, nella misura da determinarsi da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale;

d) concedere al comune, in relazione alla necessità di sorveglianza e di manutenzione della rete idrica, il diritto di fare accedere, in qualsiasi tempo, i propri tecnici e sorveglianti nei fondi attraversati dalle condutture. Nell' esercizio di tale diritto il comune avrà cura, e a tal uopo impartirà istruzione ai propri incaricati, che vengono rispettate al massimo possibile le esigenze personali e private degli utenti;

e) rispondere presso il comune dei danni alla conduttura d agli impianti posti nel suo fondo, cagionati per volontà manomissive o, comunque, per colpa dell' utente o di chiunque altro si trovasse nel suo fondo in virtù di rapporti di qualsiasi tipo o natura;

f) qualora per l' effettuazione dell' allacciamento sia necessario attraversare fondi altrui il richiedente l' utenza si obbliga altresì a far consentire sempre a titolo gratuito in favore del comune la costituzione di servitù di acquedotto per l' attraversamento di fondi che saranno interessati a giudizio insindacabile di questo Ufficio Tecnico.

ART. 16

(Abrogato con delibera di C.C. n. 65 del 28.3.1987)

Sono consentite opere di appresamento in comune fra vari proprietari finitimi.

Nel qual caso, su delega rilasciata da ciascun utente interessato, con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con cui si assume gli obblighi nascenti dal presente regolamento per la parte che gli compete,la domanda di allacciamento può essere prodotta da uno solo degli interessati e i versamenti di cui all'art. 11, per spese di allacciamento, fatti nella misura prevista per una singola utenza.

Ciascuno degli utenti finitimi rimane obbligato alla stipula di un separato contratto di fornitura con gli adempimenti che ne derivano.

ART. 17

Il contratto e i relativi obblighi nascenti dal presente Regolamento avranno la durata di un anno e si intenderanno confermati per tacita riconduzione di anno in anno alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.

Le spese di stipula e di regolarizzazione del contratto sono tutte a carico dell'utente.

ART. 18

Nell'intento di avere uniformità nelle scadenze dei contratti, il primo anno si intenderà ricorribile dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1987 e così per gli anni successivi.

ART. 19

I Contratti stipulati nel corso dell' anno avranno la durata non per un anno dalla decorrenza, ma fino allo scadere dell' anno in corso.

ART. 20

Di massima il contratto, tranne casi previsti dal presente Regolamento, non si risolve prima dello scadere del termine contrattato. Tuttavia esso però si risolve di diritto, se fatto, o ne è vietata la stipula, se richiesta, nel solo caso in cui lo stabile per il cui uso è stata fatta o si intende fare la fornitura non è direttamente utilizzato, anche in forma discontinua, dall' utente.

Nel caso di risoluzione del contratto per violazione delle presenti norme regolamentari, l' utente non potrà stipulare nuovo contratto di fornitura se prima non avrà versato al Comune eventuali somme dovute e non avrà pagato, inoltre, una penale di £.500.000.

ART. 21

L'art. 17 non è applicabile ai locali di proprietà o in affitto, utilizzati per scuole pubbliche o per Uffici comunali.

ART. 22

Il presente Regolamento annulla e sostituisce le precedenti norme regolamentari.

Ove nel presente Regolamento vi siano delle disposizioni di dubbia interpretazione che, come tali, possano dar luogo a delle contestazioni, esse saranno oggetto di interpretazione e chiarimento da parte del Consiglio comunale.

Per quanto eventualmente non previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di fornitura di servizi

ART. 23
(Norme finali e transitorie)

Dopo l' esame da parte dell' Organo tutorio, divenute operanti le disposizioni di cui al presente Regolamento,al fine di procedere con tempestività ad una omogenea uniformità di tutti i contratti e per procedere alla immediata predisposizione dei ruoli, con provvedimento sindacale tutti gli utenti che già fruiscono della fornitura dell' acqua potabile del Comune, saranno invitati a provvedere alla stipula del contratto di cui alle presenti disposizioni entro due mesi, pena l' interruzione della fornitura dell' acqua.

Ferme restando a carico degli utenti che già fruiscono del servizio idrico tutte le spese relative alla stipula e regolarizzazione del contratto, dagli stessi non sono dovute spese per all' allacciamento per l' importo di £. 20.000, di cui all' art. 11.

Con la stipula del nuovo contratto l'utente che già fruisce del servizio idrico del Comune si impegna ad adeguare gli impianti, i congegni e gli apparecchi di cui è in dotazione alle nuove disposizioni, nel caso presentassero caratteristiche difformi, impegnandosi, altresì, a segnalare eventuali opere che in tal senso dovrebbero essere eseguite a cura del Comune. Eventuali inadempienze comporteranno l' interruzione del servizio.

ART. 24
(Introdotto con delibera di C.C. n. 23 del 20.05.2016)

Concessione utilizzo acque di scolo

L’Amministrazione Comunale può concedere, dietro apposita istanza, per uso irriguo le acque di scolo, quelle che comunque e dovunque vanno perdute, delle fontanelle, degli abbeveratoi pubblici immesse e convogliate e così per le acque che esuberano dal serbatoio comunale.